



ALLEGATO "A"

**INDIRIZZI OPERATIVI IN ORDINE ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
COMUNALI
AL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE,
NONCHÉ ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN SEDE DI ESAME DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI ADOTTATI DAI COMUNI.**



INDICE

1.	Finalità e obiettivi.....	3
2.	Quadro normativo di riferimento.....	3
4.	Supporto ai Comuni nell'attività di formazione degli strumenti urbanistici comunali.....	5
5.	Uffici competenti.....	6
6.	Strumenti informatici in ausilio all'esercizio delle competenze in materia urbanistica.....	6

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 "ATTI E PROCEDURE"
- ALLEGATO 2 "TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE"
- ALLEGATO 3 "CONTENUTI E DOCUMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI"



1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Con il presente atto la Provincia, nell'ambito del rapporto di proficua collaborazione con le Amministrazioni comunali già sperimentato nel corso dell'elaborazione dello strumento provinciale, intende fornire indicazioni in merito alla procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali e alla documentazione tecnico-amministrativa da predisporre da parte dei Comuni e in relazione alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e all'espressione di pareri di competenza, in modo da chiarire gli elementi di novità e supportare i Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni urbanistiche in riferimento al Piano territoriale recentemente approvato.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 agli art.5 e 20 attribuisce alla Provincia, in qualità di Ente esponenziale degli interessi della propria comunità, compiti e funzioni in materia di pianificazione territoriale, nonché economica ed ambientale.

In particolare, il comma 5 dell'art. 20 prevede che: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento".

La legge regionale 6 agosto 1999, n.14, ha disciplinato l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, successivamente affermati anche dal novellato art.118 della Costituzione, definendo le funzioni in materia di pianificazione spettanti alla Regione, alle Province e ai Comuni.

La legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, nel dettare norme sul governo del territorio della Regione Lazio, ha attribuito alla Provincia rilevanti funzioni in tema di pianificazione territoriale provinciale e di verifica della compatibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

In particolare, ai sensi dell'art.19 della citata legge regionale, la pianificazione territoriale provinciale si espleta mediante il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), che ha funzione di Piano Territoriale di Coordinamento, volto a determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio.

Il 6 marzo 2010 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n.9 - il provvedimento di approvazione definitiva (Deliberazione di C.P. del 18 gennaio 2010, n.1) del Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma, con l'effetto di rendere pienamente operativa la nuova disciplina per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali dettata dagli artt. 32, 33 e 34 della L.R. n.38/99.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 12, e 63-bis della predetta legge regionale, ed in particolare del comma 2 dell'articolo da ultimo citato, la Provincia effettua la verifica di compatibilità dei PUCG a decorrere dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'articolo 21, comma 12.



Inoltre, ai sensi dell'art. 66 della medesima L.R. n.38/99, che disciplina il periodo di prima applicazione della legge citata ed individua compiti e funzioni di Regione e Province nel periodo successivo alla pubblicazione del PTPG, alla luce anche del venir meno del regime transitorio di cui all'art.66-bis della L.R. n.38/99, si prevede che:

- ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, adottati dai Comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'articolo 21, comma 12, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti. Il che comporta che agli strumenti di pianificazione generale ed attuativa adottati successivamente alla pubblicazione del PTPG si applica il nuovo regime introdotto dalla L.R. n.38/99;
- fino alla data di adozione del PUCG e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto per l'adeguamento dei piani regolatori generali al PTPG, agli strumenti urbanistici attuativi in variante si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni.

Discende dal quadro normativo sin qui delineato che:

- tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale generali e le loro varianti, adottati successivamente alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'art. 21, comma 12, della L.R. n.38/99, seguono le procedure di approvazione determinate dall'art. 33 della citata legge regionale;
- gli strumenti di pianificazione attuativa in variante, esclusivamente per il periodo transitorio, determinato dalla legge in tre o cinque anni, ai sensi dell'art.65, comma 1, salvo l'ipotesi dell'adeguamento del PRG al PTPG entro il termine biennale fissato dall'art.3, comma 8, delle NA del PTPG, continuano a seguire le procedure speciali di cui alla L.R. n.36/87 e ss.mm.ii.

Per piani attuativi in variante si intendono quelli già previsti dal vigente strumento di pianificazione generale e per i quali, in sede di esecuzione, si pone l'esigenza di apportare varianti.

Diversamente, i piani attuativi in variante espressamente previsti da norme speciali (come ad esempio i piani di recupero ai sensi della L.R. n.28 del 1980, i PEEP ai sensi della L. n.167 del 1962 e s.m.i.), configurandosi quali varianti specifiche al PRG, seguono le procedure di approvazione determinate dall'art.33 della L.R. n.38/99

3. QUADRO DELLE COMPETENZE

Alla luce di quanto sopra (ed anche con riferimento a quanto previsto dalla DGR Lazio n.523 del 18 luglio 2008), il quadro delle competenze risulta così articolato:

A) Procedimenti che sono, a partire dalla data di pubblicazione del PTPG, di competenza della Provincia, relativi alla formazione di:

- Piani Urbanistici Comunali Generali (PUCG);
- Varianti di adeguamento;
- Varianti specifiche ai PRG vigenti;
- Piani attuativi e loro varianti e piani di lottizzazione, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 1 e 2 della L.R.n.36/87 e ss.mm.ii.

e

B) Procedimenti che, ai sensi dell'art.66 della L.R. n.38/99, rimangono di competenza della Regione:



- Piani regolatori generali e loro varianti (anche generali) adottati prima della pubblicazione del PTPG il cui esame per l'approvazione è ancora in corso all'atto della pubblicazione del PTPG (la Provincia in sede di C.R.T. esprimerà le proprie valutazioni, evidenziando le eventuali osservazioni da inserire nel parere regionale).
- Piani attuativi e loro varianti, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 4 della L.R. n.36/87 e ss.mm.ii. (la Provincia esprimerà le proprie valutazioni, nel termine massimo di 90 gg dalla ricezione degli atti, riguardo alla compatibilità con il PTPG, evidenziando le eventuali osservazioni da inserire nel parere regionale).

Al fine di evitare disparità nell'applicazione delle procedure di approvazione degli strumenti attuativi, i piani attuativi conformi, ai sensi dell'art.1-bis della L.R.n.36/87 e ss.mm.ii., con le modifiche introdotte dalla L.R. n.21/09, sono approvati dal Consiglio Comunale senza l'applicazione di procedure che coinvolgano la Regione o la Provincia. Ai fini dell'aggiornamento sullo stato di attuazione della pianificazione comunale, i Comuni provvederanno ad informare la Provincia dell'avvenuta approvazione.

Per quanto riguarda le varianti allo strumento urbanistico oggetto di accordo di programma la Provincia interviene nella formazione dell'accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del T.U.E.L., nell'ambito delle attribuzioni ad essa spettanti e al fine di esprimere il parere obbligatorio di compatibilità al PTPG ai sensi della L.R. n.38/99.

Ai sensi dell'art.28 della L.R. n.38/1999, non risulta più ammissibile dall'entrata in vigore del PTPG (7 marzo 2010), l'adozione da parte dei Comuni di nuovi PRG o di varianti generali.

I Comuni, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n.38/99, devono adottare i Piani Urbanistici Comunali Generali (PUCG) nei termini fissati dalla predetta norma, oltre i quali si applicano i poteri sostitutivi previsti dall'art.74 della stessa L.R. n.38/99 nelle forme e con le modalità vi disciplinate.

In alternativa, i Comuni, ai sensi dell'art. 24, comma 2, L.R. n.38/99 e dell'art.3, comma 8, delle NA del PTPG, hanno la facoltà di adeguare i propri PRG alle direttive e prescrizioni del PTPG con l'adozione, entro due anni dalla pubblicazione del PTPG medesimo, di una specifica "variante di adeguamento".

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art.3, comma 7, NA del PTPG, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del PTPG, nonché quelle dei PRG e delle varianti ai PRG, adottati, controdedotti e trasmessi alla Regione, come confermate dalla Regione in sede di approvazione, sono fatte salve e, pertanto, sono già state considerate, in sede di redazione degli elaborati grafici del PTPG, indipendentemente dalla loro avvenuta graficizzazione in tali elaborati.

4. SUPPORTO AI COMUNI NELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Al fine di favorire l'attuazione e il rispetto delle disposizioni del PTPG, e in particolare per agevolare la redazione della Variante di Adeguamento o la redazione dei PUCG, la Provincia ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale operi in stretta sinergia con gli Uffici provinciali sin dalla fase di avvio della redazione degli strumenti urbanistici.

La Provincia ritiene necessario attivare tavoli tecnici con i Comuni, in riferimento ai sistemi locali intercomunali, individuati dal Piano, nell'ambito dei quali verranno chiarite le direttive e gli obiettivi del PTPG in relazione alla migliore definizione dei contenuti dei Piani Urbanistici Comunali Generali.



Tali consultazioni preliminari alla redazione della Variante di Adeguamento o del PUCG rappresentano, da una parte, l'occasione per i Comuni di conoscere ed approfondire eventuali temi di carattere sovracomunale individuati dal PTPG, di particolare interesse per la definizione dello strumento urbanistico comunale; dall'altra, per la Provincia, l'opportunità di conoscere e confrontare gli obiettivi generali che l'amministrazione comunale intende perseguire rispetto al complesso delle politiche territoriali e delle strategie definite dal PTPG, costituendo momento di conoscenza e approfondimento delle strategie che il PTPG propone per ciascun ambito territoriale comunale specifico e delle indicazioni relative ai sistemi: ambientale, insediativo morfologico, insediativo funzionale e della mobilità, individuati nell'elaborato TP2.

In particolare la Provincia, ai sensi dell'art.42, comma2, delle NA del PTPG, promuove il coordinamento delle previsioni insediative dei Comuni compresi nelle costruzioni urbane complesse, conurbazioni e policentriche (città intercomunali) ai fini della loro realizzazione in forma concertata.

5. UFFICI COMPETENTI

Al fine di un efficace esercizio delle competenze attribuite, l'Amministrazione Provinciale ha avviato una complessa fase di riorganizzazione interna che ha portato all'articolazione del Dipartimento VI "Governare del Territorio" secondo il seguente schema:

- *Direzione*, con il compito di garantire il necessario raccordo tra le strutture operative e che attraverso la convocazione di una Conferenza di Servizi del Dipartimento sovrintenderà all'adozione del parere finale;
- *Servizio 1- Pianificazione Territoriale*. Il servizio attesta la compatibilità delle Varianti di adeguamento o dei nuovi PUCG, verificandone la coerenza con i principi del PTPG e la capacità di perseguirne gli obiettivi, attraverso il rispetto delle prescrizioni del Piano e il recepimento delle direttive secondo le situazioni locali. Collabora con la Direzione e gli altri servizi del Dipartimento per l'espressione di pareri a vario titolo;
- *Servizio 2- Urbanistica*. Il servizio cura l'istruttoria delle Varianti di adeguamento o dei nuovi PUCG verificando la regolarità degli atti amministrativi e i contenuti degli elaborati tecnici alla luce della normativa urbanistica vigente. Cura tutte le fasi procedurali per l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali. Collabora con la Direzione e gli altri servizi del Dipartimento per l'espressione di pareri a vario titolo;
- *Servizio 3- Sistema Informativo Geografico - GIS*. Il servizio cura le funzioni inerenti il Sistema Informativo Geografico, realizzando ed aggiornando basi di dati territoriali finalizzate alla redazione di cartografie numeriche e tematiche, nonché l'acquisizione, la gestione, l'organizzazione e la diffusione di dati anche tramite consultazione in web (extranet/internet);
- *Servizio 4- Rete Ecologica Provinciale - REP*. Il servizio verifica, nell'ambito dei nuovi strumenti urbanistici comunali, il recepimento della REP, fornendo supporto tecnico ai Comuni attraverso specifiche professionalità.

6. STRUMENTI INFORMATICI IN AUSILIO ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA URBANISTICA



La Provincia ha in corso di predisposizione la strumentazione informatica per la gestione in ambiente digitale dell'iter amministrativo urbanistico.

A questo fine, con successivo atto provvederà ad indicare apposite specifiche tecniche relative:

- di formati digitali da utilizzare per gli atti da trasmettere nell'ambito dei procedimenti di verifica di compatibilità;
- alle modalità ed ai formati da osservare per la redazione dell'elaborato o degli elaborati di zonizzazione secondo la legenda unificata adottata ai fini della costruzione del quadro dinamico degli strumenti urbanistici comunali.

In conformità con la normativa vigente in materia di dati digitali tali specifiche saranno basate sul concetto di interoperabilità dei dati geografici e di indipendenza dalla piattaforma software utilizzata.

Per consentire la predisposizione degli strumenti informatici per la gestione in ambiente digitale dell'iter amministrativo urbanistico, qualora il Comune non avesse già ottemperato alla richiesta di trasmissione all'Amministrazione Provinciale degli elaborati necessari per la costruzione del "Mosaico dei PRG", dovrà trasmettere, unitamente agli elaborati oggetto di esame istruttorio, copia conforme dei seguenti elaborati del PRG vigente e sue successive varianti:

- Deliberazione di approvazione;
- Elaborati di Zonizzazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione di Piano